



Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)

N° 37094/20 R.G.

Il giudice, dott. Francesco CRISAFULLI, nel giudizio in epigrafe, promosso da [REDACTED], contro **MINISTERO AFFARI ESTERI E C.I.**, letti gli atti, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il sig. [REDACTED], cittadino somalo titolare di protezione internazionale sussidiaria ai sensi della lettera *c*) dell'art. 14 D.LGS. n° 352/07 e del relativo permesso di soggiorno, ed avendo ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento con il padre ultrasessantacinquenne, residente in Somalia, affetto da gravissime patologie, impugna il provvedimento di diniego del visto d'ingresso, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi il 18/02/2020 e notificato all'interessato in data imprecisata, chiedendo, in via cautelare ed urgente *ex art. 700 C.P.C.*, che il Tribunale ordini alla competente amministrazione il rilascio di detto visto.

Si è costituita, per il **M.A.E.C.I.** l'Avvocatura generale dello Stato, contestando la sussistenza dei presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

La formulazione attuale dell'art. 29 D.LGS. n° 286/98, lettera *d*) («*genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute*»), ponendo un'alternativa tra «*genitori a carico*» – per i quali vige la condizione dell'assenza di altri figli nel Paese di origine – e «*genitori ultrasessantacinquenni*» – per i quali, invece, è richiesta la diversa condizione dell'incapacità degli altri figli, eventualmente esistenti

nel Paese di provenienza, di provvedere «*al loro sostentamento*», delinea due ipotesi che vanno tenuto nettamente distinte.

Appare chiaro, infatti, che la nozione di “genitore a carico”, che attiene alla capacità reddituale della persona ed alla sua possibilità di provvedere alle proprie esigenze economiche essenziali, è concettualmente del tutto diversa da quella di “genitore ultrasessantacinquenne”, che, invece, attiene all’età del soggetto e prescinde del tutto dal suo reddito e dalle sue sostanze. È evidente a chiunque che un genitore giovanissimo può essere del tutto privo di introiti e di possibilità di guadagnare, ed essere perciò a carico del figlio, mentre un genitore anche ricchissimo può, con un po’ di fortuna, superare il 65 anni d’età.

La disposizione è quindi chiara nel prevedere che, nel primo caso (di genitore infra-sessantacinquenne) occorre la condizione di “vivenza” a carico del figlio e l’assenza di altri figli nel Paese di origine (non bastando che altri eventuali figli, pur esistenti, siano o non siano in grado di mantenerlo); nel secondo caso, invece, la condizione economica del genitore (non più menzionata) non ha alcun rilievo, e ciò che conta è che egli, raggiunta una certa età, o non abbia altri figli, o, pur avendone, non possa essere da costoro “sostenuto” (o “sostentato”). Se, invero, il legislatore avesse inteso cumulare le due condizioni, avrebbe scritto «*genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero, se ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute*». Avrebbe cioè posto la “vivenza” a carico del figlio richiedente il ricongiungimento come condizione di base, valida sempre, ed avrebbe distinto, ai soli fini della rilevanza o meno dell’esistenza di altri figli e della loro capacità di mantenere il genitore, tra genitori «*a carico*» infra- o ultra-sessantacinquenni.

Ma non così è redatta la disposizione, e il suo significato non è quello da ultimo ipoteticamente prospettato.

Del resto, la differenza si spiega agevolmente con la banale considerazione che, superata una certa età, un genitore, anche non «*a carico*», a magari persino ricco, ha maggiormente bisogno, anche per ragioni che poco o nulla hanno a che vedere con le sue condizioni economiche, della presenza e vicinanza dei figli.

Ciò vale, *a fortiori*, quando poi il genitore in questione – come nel caso di specie – sia affetto da molteplici e gravi patologie che non soltanto richiedono cure costanti, specialistiche, costose e che non sempre sono disponibili (almeno ad un livello accettabile di qualità) nei Paesi di provenienza, ma che, malauguratamente, hanno, vuoi ciascuna per sé stessa, vuoi per la loro concomitanza, prognosi infausta a breve (o relativamente breve) termine.

Vero è che la legge non fa alcun riferimento alle condizioni di salute, ma una sua interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa degli obblighi internazionali umanitari che gravano sulla Repubblica impone di interpretare estensivamente il termine «*sostentamento*», includendovi tutte quelle forme di sostegno materiale (e per “materiale” non deve intendersi puramente “economico”) e morale che sono parte integrante degli obblighi morali e giuridici dei figli verso i genitori e che, nel loro insieme, concorrono a realizzare il contenuto concreto degli obblighi positivi che l’art. 8 CEDU e l’art. 7 (oltre che dell’art. 1) della Carta dei diritti fondamentali dell’UE pongono a carico degli Stato contraenti.

Da ciò consegue che la mancata prova del requisito reddituale (“vivenza” a carico del figlio) è, nella specie, irrilevante.

Quanto all’assenza di altri figli in territorio somalo, deve, almeno in questa sede cautelare, ritenersi adeguata la duplice dichiarazione giurata dal figlio, richiedente, e del padre, entrambe depositate in atti, confermate da due dichiarazioni testimoniali giurate. Può infatti considerarsi fatto notorio la difficoltà, ma meglio si direbbe la sostanziale impossibilità, di ottenere, specialmente nell’attuale situazione di conflitto, documenti ufficiali provenienti dalle autorità somale, sicché entrambi i soggetti interessati non hanno altro modo, in concreto, di certificare la loro condizione personale e familiare se non l’autocertificazione. Né, peraltro, appare chiara o viene esplicitata la ragione per la quale, secondo l’apodittica affermazione dell’Ambasciata, secondo cui l’autocertificazione del ricorrente non sarebbe conforme ai requisiti del nostro ordinamento e non sarebbe quindi valida. D’altronde, se anche ciò fosse vero, in materia di diritti fondamentali e tenuto conto dello *status* del ricorrente (titolare di protezione sussidiaria), il Tribunale dovrebbe stabilire autonomamente, sulla base del proprio convincimento, il valore probatorio da

attribuirsi ad un documento prodotto in atti, e, nel caso di specie, non emergono elementi tali da far dubitare della verità di quanto in esso dichiarato.

Posto, quindi, che il requisito reddituale non ha rilevanza, e che la situazione personale e familiare del ricorrente, figlio unico del sig. ██████████, richiedenti il visto, è sufficientemente comprovata, non essendo inoltre in discussione la data di nascita di quest'ultimo ██████████, appare pienamente integrato il requisito del *fumus boni juris*.

Per scrupolo di completezza, osserva il Tribunale che appare di difficilissima comprensione la (grave) allegazione dell'amministrazione resistente secondo cui «*Nel caso di specie è indubbia la falsità della dichiarazione giurata ("Affidavit of Confirmation") eseguita presso la High Court of Kenya at Nairobi dal signor ██████████ (cfr. doc. n.1): ciò si evince sia dal fatto che in quell'occasione il padre del ricorrente ebbe a dichiarare di "essere una femmina adulta" (I am an adult female) e dalla non corrispondenza della firma apposta in calce alla predetta dichiarazione a quella apposta sul formulario visti (cfr. doc. n. 2)*». Il documento in questione, infatti, appare: *a)* privo di un nominativo di intestazione (lo spazio è lasciato in bianco); *b)* privo di un numero di passaporto (lo spazio è lasciato in bianco), riferito comunque ad un passaporto keniota (non somalo); *c)* redatto da un soggetto di genere femminile; *d)* più precisamente da una studentessa che segue un master presso l'Università di Bologna dal 2018; *e)* ancor più precisamente da una ragazza con una famiglia di 5 persone; *f)* che dichiara di non avere né redditi né proprietà e di non poter pagare la retta del master; *g)* che chiede quindi un sussidio economico; *h)* che firma con un segno grafico che non somigli affatto a quello tracciato dal sig. ██████████ ██████████ in calce alla sua dichiarazione.

Il tribunale non può fare a meno di interrogarsi sui percorsi logici e le impercetrabili ragioni che hanno indotto l'amministrazione a ritenere che questa dichiarazione, che nulla ha a che vedere con la vicenda che qui ci occupa, sia una dichiarazione del sig. ██████████ e che sia falsa, mentre è evidente che è la dichiarazione di tutt'altra persona (e che, con ogni probabilità, è pure vera).

Quanto al *periculum in mora*, osserva il Tribunale che il tempo trascorso tra il rilascio del nulla osta e la richiesta di visto si giustifica ampiamente con le condizioni

di salute del padre del ricorrente (largamente documentate in atti e non contestate) e con il fatto che l'Italia non dispone di una rappresentanza diplomatica in Somalia, il che comporta la necessità, per le pratiche di visto, di recarsi a Nairobi, in Kenia.

D'altra parte, le predette condizioni di salute del sig. [REDACTED] rendono evidente il carattere ormai improcrastinabile del rilascio del visto, se si vuole che il figlio presente in Italia abbia una reale e concreta possibilità di realizzare il proprio diritto all'unità familiare.

Il ricorso deve quindi essere accolto.

Stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E C.I. e per esso all'Ambasciata d'Italia a Nairobi di rilasciare al padre del ricorrente il visto d'ingresso;

spese compensate.

Roma, 14/12/2020

Il giudice

dott. Francesco Crisafulli